

OGGETTO: **DECRETO LIQUIDITÀ**
GARANZIE PUBBLICHE A FAVORE DELLA LIQUIDITÀ DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Il D.L. 08/04/2020, n. 23 (vedi anche Confimi Romagna News n. 19 del 10/10/2020), c.d. “Decreto Liquidità”, prevede 2 canali di accesso ai prestiti garantiti dallo Stato:

- il **Fondo di garanzia per le Pmi** fino a 499 dipendenti;
- la **società SACE** per imprese di più grandi dimensioni.

I prestiti garantiti non sono ancora operativi: manca l’autorizzazione Ue, l’aggiornamento di alcune procedure interne da parte delle banche e di SACE, e l’adeguamento della piattaforma informatica del Fondo di garanzia.

PREMESSA

Il Decreto Liquidità prevede misure volte a facilitare la **concessione di finanziamenti** alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI, fino al 31/12/2020.

In particolare:

- l’art. 13 introduce alcune norme derogatorie all’ordinaria disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, riproponendo ed in parte ampliando quelle che già erano state introdotte dall’art. 49 del DL 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che viene infatti contestualmente abrogato;
- l’art. 1 attribuisce a SACE spa la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, a fronte di finanziamenti da questi erogati alle imprese con sede in Italia.

FINZIAMENTI FINO A € 25.000,00

Limitatamente alle richieste di garanzia **per finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro**, fino al **tetto massimo del 25% dei ricavi** o compensi del soggetto beneficiario, viene previsto che la copertura della **garanzia possa arrivare al 100%** dell’importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché:

- il **finanziamento** preveda l’inizio del **rimborso** del capitale **non prima di 24 mesi (2 anni)** dall’erogazione e abbia una **durata fino a 72 mesi (6 anni)**;
- il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un **tasso di interesse** (o, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia) *“che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria.*

Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000 euro, viene previsto anche un **iter accelerato**, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, **senza alcuna valutazione del merito di credito**: basta un’autocertificazione. Il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.

POTENZIAMENTO TEMPORANEO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

L’art. 13 prevede una serie di **modifiche temporanee** alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare **fino al 31.12.2020**.

Innanzitutto, viene previsto che la **garanzia è concessa dal Fondo centrale di garanzia per le PMI a titolo gratuito** e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie.

Importo massimo garantito

L'**importo massimo** che può essere garantito per singola impresa viene elevato **da 2,5 a 5 milioni di euro**.

Beneficiari

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle **imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499**.

Premesso che restano in ogni caso **escluse** le imprese che presentano **esposizioni classificate come "sofferenze"** ai sensi della disciplina bancaria, la garanzia può essere concessa anche in favore di:

- beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili", o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi della disciplina bancaria, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31.1.2020;
- beneficiari finali che, in data successiva al 31.12.2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, di cui, rispettivamente, agli artt. 186-bis, 182-bis e 67 della legge fallimentare, purché alla data del 9.4.2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Percentuale di copertura della garanzia

Previa autorizzazione della Commissione europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

- un **ammontare non superiore all'importo maggiore tra:**
 - il **25% del fatturato del beneficiario nel 2019**;
 - il **doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019** (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti);
- una **durata** fino a 72 mesi (**6 anni**).

La **garanzia del 90%** (previa autorizzazione della Commissione europea) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi, o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, **sino alla copertura del 100%** del finanziamento concesso:

- in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di **ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro**;
- per **prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi** del soggetto beneficiario.

Per tali categorie (prestiti al 90% o prestiti al 100% - Garanzia dello Stato più quella di Confidi) ci sarà **un'istruttoria bancaria alleggerita**: si valuterà solo la struttura economica-finanziaria dell'azienda (dovrebbe essere esclusa la valutazione dell'andamento degli ultimi 6 mesi).

Vengono altresì **ammesse** alla garanzia del Fondo, nella misura dell'80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale massima dell'80%), le **operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito** del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

La circolare ABI 9.4.2020 n. 686 chiarisce che *“ai fini dell'accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario”*, senza dunque l'applicazione del modulo andamentale.

Costi e durata

Per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, l'accesso è gratuito.

Per i prestiti fino a € 25.000, come detto sopra, è previsto un tasso di interesse che tenga conto solo della copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, comunque non superiore al tasso dei Rendistato, con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare, attualmente, un valore tra 1,2% e 2%).

Per aziende fino a 3,2 milioni di ricavi, il testo non prevede invece un tasso minimo, né una durata massima del rimborso prefissata.

RILASCIO DA PARTE DI SACE DI GARANZIE PER I FINANZIAMENTI

Oltre alle misure di temporaneo potenziamento e ampliamento degli interventi del Fondo centrale di garanzia per le PMI, il Decreto Liquidità, con l'art. 1, mette in campo, sempre con orizzonte temporale il 31.12.2020, uno strumento per fornire alle imprese italiane, di qualsiasi dimensione, i finanziamenti utili per contribuire a fronteggiare l'emergenza Coronavirus: la garanzia offerta dalla SACE, denominata **“Garanzia Italia”**.

Beneficiari

Le imprese interessate dovranno innanzitutto valutare se soddisfano le condizioni richieste per ottenere la garanzia. Garanzia Italia è disponibile per **qualsiasi tipologia di impresa** indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica:

- con **sede in Italia**;
- **non in difficoltà al 31 dicembre 2019**, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di Covid-19;
- che, **alla data del 29 febbraio 2020**, non risultava presente **tra le esposizioni deteriorate** presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea.

Si evidenzia che sono ammissibili alla “Garanzia Italia” anche le PMI, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI (pari, fino al 31 dicembre 2020, a 5 milioni di euro).

Caratteristiche della garanzia della SACE

La garanzia rilasciata da SACE **non è gratuita** ed è rilasciata a condizione che il **finanziamento**:

- sia di durata **non superiore a 6 anni**, con la possibilità per il beneficiario di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- sia **di ammontare non superiore all'importo maggiore tra:**

- il **25% del fatturato del beneficiario nel 2019**, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;
- il **doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019**, come risultanti dal bilancio, ovvero da dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

La garanzia copre:

- il 90% del finanziamento, per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- l'80% del finanziamento, per le imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
- il 70% del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Vincoli

L'impresa beneficiaria (o altre imprese del medesimo gruppo) **non potrà distribuire dividendi** o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020; inoltre, l'azienda sarà chiamata ad assumere l'impegno a gestire i **livelli occupazionali attraverso accordi sindacali**. Dovrà inoltre rispettare una clausola made in Italy, cioè dovrà usare il **finanziamento solo per attività localizzate in Italia**.

Costi e durata

Le commissioni sono differenziate:

- per le Pmi, in rapporto all'importo garantito, sono pari a 0,25% il 1° anno; a 0,5% il 2° e 3° anno; all'1% dal 4° al 6° anno;
- per le imprese più grandi sono invece pari a 0,5% dell'importo garantito il 1° anno, all'1% nel 2° e 3° anno, al 2% dal 4° al 6° anno.

Procedure

Per le imprese di prima fascia, sotto 1,5 miliardi di euro di fatturato, la procedura è la seguente:

- la richiesta di finanziamento dovrà essere presentata dall'impresa direttamente alla banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito) di riferimento;
- il soggetto finanziatore verificherà i criteri di eleggibilità, effettuerà l'istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserirà la richiesta di garanzia nel portale online di SACE;
- SACE processerà la richiesta e, riscontrato l'esito positivo del processo di delibera, le assegnerà un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emetterà la garanzia, controgarantita dallo Stato;
- il soggetto finanziatore erogherà il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.

Per le imprese più grandi, la procedura è più complessa ed occorrerà un decreto Mef-Mise.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.